

Muti e «sordi che non parlano»

Sommario

1 Nozione di muto e di «sordo che non parla» alla luce della legge 20 febbraio 2006, n. 95 (nuova disciplina in favore dei minorati auditivi). - 2 L'articolo 57 Legge Notarile. - 3 Interpretate. - 4 I testimoni. - 5 Dichiarazione del minorato. - 6 Lettura dell'atto. - 7 Comunicazione dell'atto al minorato che non sappia leggere. - 8 Impossibilità a sottoscrivere. - **Formule.**

1 Nozione di muto e di «sordo che non parla» alla luce della legge 20 febbraio 2006, n. 95 (nuova disciplina in favore dei minorati auditivi)

Con l'espressione ***muto*** si intende una persona incapace, per motivi genetici o solo temporanei, di pronunciare suoni articolati che costituiscano parole. In entrambi i casi, la minorazione determina l'impossibilità di rendere quelle dichiarazioni orali che costituiscono l'attività documentale.

Per ***sordo (che non parla)*** (colui che era noto come ***sordomuto***) si intende, alla luce della ***legge 20 febbraio 2006, n. 95***, «*il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato*».

La detta legge ha stabilito, infatti, che in tutte le leggi vigenti in Italia, contenenti la parola «sordomuto», la stessa debba essere sostituita con quella di «sordo» (1).

(1) La ***legge 20 febbraio 2006 n. 95*** all'art. 1 dispone che:

In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l'espressione «sordo». Il secondo comma dell'art.1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è sostituito dal seguente:

«Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizi.

[...].»

Pertanto, l'art. 57 L.N. assume oggi il seguente tenore:

«Se alcuna delle parti sia un muto o un **sordo**, oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osservano le seguenti norme:

- il muto o **sordo**, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà;
- se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni del medesimo, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente».

Il sordo di cui all'art. 57 L.N., come modificato, è un sordo che non parla, di talché il suo trattamento è equiparato a quello del muto: in entrambi i casi la minorazione determina l'impossibilità di rendere quelle dichiarazioni orali che costituiscono l'attività documentale. La sordità rende, quindi, maggiore l'isolamento del minorato (2).

Per tali motivi la legge notarile prevede maggiori formalismi, qualora parte dell'atto sia uno di questi soggetti minorati, al fine di garantire una maggiore tutela dello stesso, nonché delle altre parti contrattuali, come di seguito si preciserà.

La **legge 20 febbraio 2006, n. 95** nasce come risposta alle esigenze sentite dalle associazioni dei sordomuti le quali da sempre considerano la parola «*sordomuto*» offensiva per la categoria stessa, dal momento che, la gran parte delle persone sorde dalla nascita («sordi preverbal») (3), non è affetta da una menomazione organica dell'apparato vocale, ma è solo impossibilitata ad apprendere e ad utilizzare il normale linguaggio parlato per la mancata conoscenza del suono fin dalla nascita, e/o per la mancanza di una educazione adeguata (4).

Da ciò si desume che non può darsi per scontata una connessione fisiopatologica fra sordità e mutismo.

(2) SANTARCANGELO, «La forma degli atti notarili», Roma, 2006, pag. 280.

(3) Si noti che in un primo tempo si era proposta «la sostituzione in ogni parte del nostro ordinamento» del termine «sordomuto» proprio col termine «sordo preverbale», proposta venuta meno nei lavori preparatori, per inadeguatezza dell'espressione.

(4) Come, infatti, può leggersi nella Relazione al disegno di legge n. 3417, XIV Legislatura: «Sul piano medico-scientifico, infatti, il termine sordomutismo sembrerebbe presupporre una connessione fisiopatologica fra sordità e mutismo, che nella normalità dei casi non sussiste, in quanto il mutismo nel sordo non si ricollega a nessuna alterazione o menomazione organica dell'apparato vocale, restando potenzialmente intatte nel soggetto affetto da sordità le potenzialità fisiologiche e neuro funzionali del suo apparato vocale».

Sulla base di tali considerazioni si inserisce, altresì, il progresso medico-scientifico, che attraverso nuove tecniche espressive può permettere al sordo di esprimersi, cosicché il sordomuto dalla nascita non è necessariamente muto per sempre, potendo lo stesso acquisire, attraverso tecniche moderne, capacità di espressione che dovrebbero renderlo «non più muto».

La *ratio* della nuova legge è, dunque, quella di rapportare l'invalidità in commento ai progressi della scienza medica.

La stessa Relazione ha chiarito che «la qualificazione di «sordomuto», attribuita a livello normativo ai soggetti affetti da sordità congenita o acquisita in età infantile, risulta inadeguata sia sotto il profilo medico che sotto il profilo socio-culturale».

Dall'emanazione della detta legge nasce il problema del raffronto della stessa con la legge notarile, in quanto tra le «disposizioni legislative vigenti», cui fa riferimento l'art. 1, 1° co. L. 95/2006, vi sono anche quelle della legge notarile: in particolare, il termine «sordomuto» è sostituito con l'espressione «sordo» anche nell'art. 57 L.N.

Autorevole dottrina (5) ha sostenuto che la semplice sostituzione nell'art. 57 L.N. della parola «sordomuto» con la parola «sordo» determinerebbe un contrasto tra l'art. 56 L.N. che contempla in modo globale il trattamento del sordo, e l'art. 57 medesimo, che disciplinerebbe la fattispecie del muto, nonché quella del sordo sulla base della norma riformata. Pertanto la soluzione autorevolmente prospettata è quella di «riservare l'art. 56 L.N. a colui che è privo dell'udito e l'art. 57 L.N. a colui che è privo della parola. Nell'art. 56 dovrebbe rientrare anche il trattamento di colui che in precedenza ritenuto sordomuto, ora sia esclusivamente sordo, perché in grado di esprimere la propria opinione facendo ricorso alle nuove tecniche espressive che ha voluto salvaguardare la nuova norma.

In questo modo, nella sostanza, andrebbe cancellata dall'art. 57 la parola «sordomuto», in quanto l'intera fattispecie del sordo è disciplinata dall'art. 56 ed in quanto chi è muto trova la propria fonte normativa, in modo esaustivo nell'art. 57 predetto».

Quid iuris in caso di soggetti (seppure di numero esiguo) che sono affetti sia dalla menomazione della sordità che della menomazione

(5) CASU, Quesito n. 254- 2006/c «Riflessi della legge 20 febbraio 2006, n. 95, in tema di minorati auditivi sulla legge notarile», in Notiziario 27 giugno 2006.

organica all'apparato vocale a causa della quale non possono adoperare il linguaggio parlato, e di tutti i «sordi preverbal» (non affetti da una menomazione organica dell'apparato vocale, ma solo impossibilitati ad apprendere e ad utilizzare il normale linguaggio parlato) che non facciano, per qualsiasi motivo, uso delle «nuove tecniche espressive»?

È preferibile, pertanto, (anche in attesa di pronunciati giurisprudenziali) ritenere che nonostante l'intervento normativo, per ciò che attiene alle formalità dell'atto notarile nulla sia cambiato.

Come sostenuto, infatti, da altrettanto Autorevole dottrina (6), sebbene il termine «sordomuto» sia sostituito con l'espressione «sordo» anche nell'art. 57 L.N., «ciò non sembra condurre ad equiparare il trattamento del «sordo che può parlare» (contenuto nell'art. 56 L.N.) a quello del «sordo che non può parlare» (che rimane disciplinato dall'art. 57 L.N.) (7), essendo comunque in quest'ultimo caso necessaria l'assistenza dell'interprete, oltre all'osservanza delle altre maggiori formalità prescritte (dichiarazione manoscritta, eventuale secondo interprete, ecc.).»

Di conseguenza, in ossequio alla nuova legge, **nell'atto notarile** non si parlerà più di sordomuto, ma ad es. di **«sordo che non può parlare»**, o **«sordo che non ha imparato a parlare»** o **«sordo impossibilitato anche a parlare»** (8).

(6) PETRELLI, Rassegna normativa, in Lista sigillo, I semestre 2006; SANTARCANGELO, op. cit., 2006, pag. 287.

(7) Cfr. SANTARCANGELO, op. cit., 2006, pag. 287, il quale scrive: «L'art. 56 continua a disciplinare l'ipotesi del sordo (che possa parlare), mentre l'art. 57 continua a disciplinare l'ipotesi del muto (cioè di qualunque soggetto che non possa parlare a prescindere dal fatto, che ciò sia causato da una sordità congenita o da una sordità di fatto, che ci senta o che sia anche sordo). [...] Poiché l'art. 57 l.n. non fa alcuna differenza tra la disciplina del muto udente e quella del muto non udente (una volta sordomuto), ecco che per ogni categoria di soggetto non parlante si applica la disciplina dell'art. 57».

(8) I termini proposti sono esemplificativi.

Sebbene potrebbe ritenersi non vietato l'uso del termine «sordomuto» negli atti notarili, in quanto la L. 95/2006 si riferisce alle sole «disposizioni legislative vigenti», e non anche agli atti, a fini tuzioristici è da ritenersi inopportuno l'utilizzo del termine «sordomuto» anche negli atti notarili.

Cfr. SANTARCANGELO, pag. 292. La proposta redazionale dell'Autore è di sostituire nell'atto la parola «sordomuto» con l'espressione «...che mi fa intendere di essere *affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli ha compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato*», così utilizzando le parole della L. 95/2006.

2 L'articolo 57 Legge Notarile

«Se alcuna delle parti sia un muto o un sordo, oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osservano le seguenti norme:

- il muto o sordo, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà;
- se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni del medesimo, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente» (9).

La **ratio** della norma in esame, come rilevato in dottrina, è quella di equiparare i soggetti minorati affetti da mutismo e/o da sordità agli altri comparenti ed ha per questo previsto l'intervento in atto di uno o due interpreti, la cui funzione è quella di tradurre in linguaggio comune i segni del muto, nonché, in caso di sordità connessa all'impossibilità di parlare, anche di comunicargli quanto detto dagli altri, partecipando non solo alla lettura, ma anche a tutta l'attività documentale dell'atto.

L'art. 57 L.N. impone altresì l'obbligo per il comparente **muto o sordo impossibilitato a parlare** (non per colui che è solo sordo) **che sappia leggere e scrivere** di leggere l'atto e di approvarlo con apposita **dichiarazione scritta di suo pugno**. Tale dichiarazione non costituisce attività avente rilevanza soltanto formale, ma è posta a tutela dell'interesse di tutti i contraenti.

La stessa, che non deve provenire dal notaio, va fatta **alla fine dell'atto e prima delle sottoscrizioni**.

La **ratio** di tale ultima specifica previsione, come affermato da una nota sentenza della Suprema Corte (Cass. 11128/1997), più volte dalla stessa ribadita, è «*quella di consentire a tutti i sottoscrittenti, non solo al sordomuto ed all'interprete, di rendersi conto dell'intero contenuto di quanto verbalizzato e di mettere in condizioni le controparti di verificare che il*

●

(9) Il testo precedente dell'art. 57 L.N. era il seguente:

«Se alcuna delle parti sia un muto o un *sordomuto*, oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osservano le seguenti norme:

- il muto o *sordomuto*, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà;
- se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni del medesimo, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente».

sordomuto abbia preso compiuta e consapevole cognizione del negozio compiuto (10).

Infatti, solo apponendo le proprie sottoscrizioni dopo la dichiarazione di pugno del soggetto minorato le altre parti potranno essere sicure che il contenuto negoziale dell'atto è stato effettivamente voluto anche dal muto o dal sordo che non può parlare. Si ricordi, del resto, che ogni parte che compare davanti al notaio deve essere posta nella condizione, prima di firmare l'atto, di accertare che anche le altre parti siano consenzienti.

Come confermato dalla costante giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, qualora il notaio non rispetti la suddetta sequenza, facendo porre la dichiarazione del sordo impossibilitato anche a parlare dopo le sottoscrizioni delle altre parti, incorrerà nella responsabilità disciplinare di cui all'art. 138 L.N. per violazione del suddetto art. 57 L.N.

Resta il problema delle sottoscrizioni, dal momento che la dichiarazione ad opera del minorato della sua autonoma e diretta lettura, nonché approvazione, va da questi sottoscritta. Ci si chiede se la sottoscrizione del sordo che non può parlare vada ripetuta alla fine dell'atto, oppure se sia sufficiente una sola sottoscrizione, sia che il minorato l'apponga immediatamente dopo la menzione (e quindi si abbia una sua sottoscrizione per primo), sia che l'apponga nel corpo delle restanti sottoscrizioni (essendo in tal caso indifferente che egli sottoscriva per primo o per ultimo).

La Suprema Corte (11) si è soffermata solo sul problema se la dichiarazione possa essere apposta dopo la sottoscrizione degli altri contraenti o di alcuni di essi, non essendo stata (ancora) investita del problema se, pur restando necessario che la menzione della dichiarazione del minorato sia apposta prima di tutte le sottoscrizioni, essa debba essere accompagnata o meno da specifica sottoscrizione del minorato stesso.

Infine, come evidenziato da Autorevole dottrina (12), la circostanza che il minorato deve leggere personalmente l'atto e deve dichiarare per iscritto di suo pugno di averlo fatto, non dispensa il notaio dall'obbligo di leggerlo.

(10) Cass. 11 novembre 1997, n. 11128, in Riv. Not. 1998, pag. 493 e in Giust. Civ., 1998, I, pag. 380. Cfr. anche App. Brescia, 12 maggio 2000 n. 445; Cass. 7 gennaio 2002, n. 108, la quale ha ulteriormente precisato che «la norma tutela tutti i contraenti e non solo il soggetto minorato, in quanto *le controparti hanno specifico interesse, in relazione alle peculiari condizioni di menomazione del contraente e per la rilevanza che tali condizioni possono assumere ai fini di eventuali vizi del consenso*, a verificare che il muto o il sordomuto abbia compreso il significato ed il contenuto dell'atto scritto».

(11) Cfr. Cass. 4844/2003 in Riv. Not. 2003, n.6, pag. 1599 e ss.

(12) SANTARCANGELO, op. cit., pag. 282.

3 Interprete

L'art. 57 L.N. prevede l'intervento obbligatorio, a pena di nullità dell'atto, ai sensi dell'art. 58 n. 4 L.N., dell'**interprete** quando parte dell'atto sia un soggetto muto o sordo che non può parlare (13).

L'interprete deve avere i medesimi *requisiti necessari per essere testimone*, indicati all'art. 50 L.N.; tuttavia, a differenza dei testimoni, può essere scelto fra i parenti e gli affini del muto o del sordo che non può parlare.

La *ratio* di tale deroga va ritrovata nella funzione dell'interprete per il quale, a differenza dei testimoni, non è richiesta una posizione di terzietà rispetto alle parti.

L'interprete viene nominato dal Presidente del Tribunale del circondario in cui domicilia il minorato, con provvedimento di volontaria giurisdizione (decreto), tra le persone abituate a trattare con il minorato stesso ed in grado di comunicare con questi a segni e gesti.

Il ricorso per la nomina può essere presentato dalla parte o dal notaio, legittimato a sottoscriverlo, ai sensi dell'art. 1 L.N. quale atto di volontaria giurisdizione.

Il notaio deve sempre verificare l'idoneità del soggetto nominato ad assolvere la funzione di interprete (14), nonché la sussistenza in capo ad esso di incompatibilità (es. interprete che sia anche parte del negozio).

Nonostante non sia richiesto dalla legge notarile, *è prassi allegare all'atto il decreto di nomina dell'interprete*.

Egli deve prestare *giuramento* e il notaio deve farne *menzione*, a pena di nullità (art. 58 n. 4 L.N.); tale menzione non può essere surrogata dal fatto che l'interprete abbia effettivamente prestato giuramento (15).

(13) Cfr. SANTARCANGELO, op. cit., ed. 2006, pag. 281 e ss., ove l'Autore afferma di aver modificato il proprio orientamento in tema di presenza dell'interprete per l'ipotesi di comparente muto o sordo impossibilitato anche a parlare che sappia leggere e scrivere.

Afferma, infatti, che secondo una interpretazione teleologica (che si fonda sulle disposizioni dell'art. 119 c.p.p. e dell'art. 124 c.p.c.), l'intervento dell'interprete è necessario solo quando il muto non può comunicare con le altre parti e col notaio per iscritto o in qualunque altro modo messo a disposizione dalla tecnologia e che dia garanzia di affidabilità. Egli aggiunge, però, che resta preferibile, a fini tuzioristici, dare un'interpretazione letterale alla norma, date le ripercussioni sulla validità dell'atto per il mancato intervento dell'interprete. È, pertanto, opportuno che in caso di muto (sia anche sordo o meno) intervenga sempre l'interprete, anche quando il minorato possa adeguatamente comunicare per iscritto dia garanzie di affidabilità.

(14) Cass. 17-10-1959, n. 2911 in Riv. Not. 1959, pag. 885.

(15) Trib. Foggia 19 dicembre 2000, in Riv. Not. 2002, 2, pag. 426 e ss., secondo cui l'omessa menzione dell'avvenuto giuramento dell'interprete nel caso di atto che veda come parte un sordo-muto, costituisce violazione formale della legge notarile, che non può essere surrogata dal fatto che l'interprete abbia effettivamente prestato il giuramento.

Nonostante il silenzio del legislatore è necessario che la menzione provenga dal notaio, essa, infatti, non può essere sostituita da una dichiarazione autografa dell'interprete (16).

Non è richiesta alcuna formula sacramentale; tuttavia, stante il richiamo del 3° comma dell'art. 56 L.N. al 2° comma dell'art. 55 L.N., per la formula del giuramento si fa riferimento a quella prevista per l'intervento dell'interprete in caso di comparente che non conosca la lingua italiana.

La legge notarile non prescrive che il notaio debba conoscere l'interprete (come richiede l'art. 49, 2° comma L.N. per i fidefacienti), né che debba essere certo della sua identità personale; devono, comunque, essere indicate le generalità dell'interprete.

Dalla disciplina normativa si evidenzia come il legislatore dia il massimo rilievo all'incapacità del comparente ad esprimere le proprie volontà con la parola, il che determina l'impossibilità per lo stesso di rendere quelle dichiarazioni che costituiscono il contenuto dell'atto notarile.

Pertanto, è richiesta in ogni caso (17) la presenza di un interprete, la cui funzione è appunto quella di consentire al minorato di partecipare all'attività documentale.

La disciplina normativa distingue due ipotesi:

- presenza tra i comparenti di un **muto** o di un **sordo che non può parlare che sappia leggere e scrivere**, per la quale è previsto l'intervento di **un solo interprete**;
- presenza tra i comparenti di un **muto** o di un **sordo che non può parlare che non sappia o non possa leggere e scrivere**, per la quale è previsto l'intervento di **due interpreti**.

Per quanto attiene alla prima ipotesi, la dottrina (18) ha sottolineato che l'espressione della legge è impropria, in quanto «*muto o sordo-muto che sappia leggere e scrivere*» non è sinonimo di «non essere analfabeta», ma di «essere effettivamente **in grado di leggere e scrivere**».

(16) CASU, «Menzione sull'atto notarile della comparsa priva dell'udito», Risposta a quesito n. 2884 dell' 8 maggio 2000 dell'Ufficio Studi Consiglio Nazionale del Notariato, in B.D.N.

(17) L'assistenza dell'interprete è irrinunciabile anche nelle ipotesi in cui l'intervento dello stesso potrebbe apparire superfluo, come quando il comparente muto sa leggere e scrivere e potrebbe manifestare sia le sue volontà, che la corrispondenza dell'atto a queste per iscritto.

(18) SANTARCANGELO, op. cit., pag. 281.

In tale ipotesi la legge prescrive l'intervento di un solo interprete e, trattandosi di minorato non analfabeta, alla luce della riforma alla legge notarile introdotta con la l. 246/2005, non si richiede la presenza dei testimoni (19).

Per quanto attiene alla seconda ipotesi occorre evidenziare che la dottrina non è concorde sull'interpretazione da dare all'espressione normativa «*se non sappia o non possa leggere e scrivere*», e di conseguenza anche sull'applicazione della prima o della seconda parte dell'art. 57 L.N., nell'ipotesi specifica in cui il minorato che sia alfabetizzato, **non sia in grado di sottoscrivere**, ad es. a causa di un incidente.

La dottrina dominante (20) sostiene che la formulazione normativa «*se non sappia o non possa leggere e scrivere*» deve essere intesa come «*se non sappia o non possa leggere o scrivere*», in quanto, per l'applicazione dell'art. 57 ult. comma L.N., è sufficiente l'impossibilità o l'incapacità a leggere o a scrivere.

Pertanto, in tale formulazione normativa bisogna comprendere anche ipotesi non espressamente previste, quali quella del muto o sordo che non può parlare e sia anche cieco, pertanto impossibilitato a leggere l'atto, o quella già riferita del minorato che, pur essendo letterato, non può sottoscrivere.

La dottrina, dalla lettera della legge, deduce che la formalità della personale lettura dell'atto sia riservata solo al minorato che sappia o possa effettivamente adempiere *sia all'attività di lettura che a quella di sottoscrizione* (vedi *formule n. 35 e 36*).

Altra dottrina (21), invece, sostiene che qualora il minorato sia letterato, ma sia impossibilitato a scrivere, egli dovrebbe:

- leggere personalmente l'atto;
- a mezzo dell'interprete *dichiarare di averlo letto* e riconoscerlo conforme alla propria volontà.

(19) Si ricordi che prima della l. 246/2005 la legge notarile all'art. 47 1° co. stabiliva che «L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, salvo che la legge stabilisca diversamente, di due testimoni...». La nuova formulazione sancisce, invece, che «L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'art. 48, di due testimoni». Da ciò si deduce che attualmente l'atto notarile non va normalmente ricevuto alla (rinunziabile) presenza dei testimoni, ma **senza** l'assistenza degli stessi, salvo i casi di cui all'art. 48 L.N., come riformato (per quel che qui ci interessa «... è necessaria la presenza di due testimoni...qualora anche una sola delle parti non sappia leggere e scrivere»).

(20) GIRINO, Voce «Sordo, muto e sordomuto» in Nuovissimo Digesto Italiano, pag. 915; BOERO, op. cit. pag. 359; SANTARCANGELO, op. cit., pag. 284.

(21) LENZI, op. cit., pag. 191.

Attraverso questa interpretazione si applicano, dunque, parzialmente entrambe le parti dell'art. 57 L.N., ossia la presenza di due interpreti (perché il minorato non può materialmente scrivere), e la lettura personale (perché il minorato non è analfabeta) (22).

L'art. 57 ult. comma L.N. prevede, altresì, che, anche nel caso di minorato che non sappia o non possa leggere o scrivere, *possa intervenire un solo interprete quando uno dei testimoni comprenda il linguaggio del muto o del sordo che non può parlare*, in tal caso il notaio dovrà farne espressa menzione (vedi formula n. 37).

4 I testimoni

Quanto già esposto nel Capitolo relativo ai sordi, in ordine alla presenza dei testimoni, trova applicazione anche per i minorati in parola.

In particolare si evidenzia che *il muto o il sordo impossibilitato anche a parlare che non sia analfabeta e possa sottoscrivere non necessita della presenza dei testimoni nell'atto inter vivos, né alcuna menzione andrà fatta al riguardo*, così come si deduce dal novellato art. 48 L.N. (23).

5 Dichiarazione del minorato

Il soggetto minorato deve fare intendere al notaio la natura della sua menomazione.

Non è richiesta alcuna menzione relativa alla dichiarazione resa dal componente di essere muto o sordo impossibilitato anche a parlare; tale menzione nella pratica, viene inserita per giustificare il ricorso all'art. 57 L.N. La menzione dell'infermità è logicamente e cronologicamente precedente alla costituzione in atto dell'interprete.

(22) Per il caso si opti per la tesi più liberale, il tenore della formula sarebbe il seguente (componente sordo che non può parlare): «*Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto che, presenti i testimoni, è stato da me notaio letto alle costituite parti e comunicato al sig. A a segni e gesti dagli interpreti, nonché consegnato nelle mani del sig. A che lo ha letto personalmente. Tutti, il sig. A a mezzo degli interpreti, lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà e lo approvano.*

Consta di ... fogli, per pagine scritte... per intero e quanto della presente a mano da me notaio.

Viene da tutti sottoscritto a norma di legge ad eccezione del sig. A, stante la dichiarazione su resa».

(23) SANTARCANGELO, op. cit., pag. 282.